




COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

L'Aquila

	COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila
5 MAG. 2020	
Prot. N. <u>1211</u>	
Classe	Fasc.

ORDINANZA N. 8 DEL 04.05.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. DI LIMITAZIONE DELL'ACCESSO AL CIMITERO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA CORONAVIRUS

IL SINDACO

PREMESSO che al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19 sono stati disposti, in coerenza con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo; una serie di divieti che hanno riguardato la fruizione di aree verdi e dei cimiteri;

VISTI:

il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, in particolare l'art. 1 comma 2 lett. b);

il DPCM 01/04/2020 e il successivo DPCM 10/04/2020 con il quale viene prorogata fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni, in particolare, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

la circolare del Ministero della Salute prot. 12302 del 08/04/2020 recante "indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriali"

il DPCM 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 50 del 30 aprile 2020, articolo 13 che delega i sindaci alla predisposizione degli atti per l'apertura dei cimiteri, garantendo l'applicazione di norme di distanziamento sociale ai fini della tutela della salute pubblica;

CONDISERATO dover intervenire ad interdire l'accesso ai parchi pubblici al fine di evitare la presenza di più persone;

CONSIDERATO, infine, che essendo la popolazione residente a Civitella Alfedena in numero limitato e che la posizione del Cimitero permette un accesso controllato;

RITENUTO, pertanto, garantire l'accesso al cimitero alle persone, seppur ad ingresso contingentato.

ORDINA

Dal 4 maggio 2020 e fino a nuova disposizione:

- la chiusura al pubblico del parco pubblico in località La Rotonda, delimitato con opportuno materiale ad alta visibilità;

- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;
- l'accesso al cimitero è consentito, nel rispetto delle norme atte a ridurre il contagio, per i seguenti motivi:
 - a) per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione. Il personale impegnato nelle operazioni sopradette dovrà essere in possesso ed indossare mascherina e guanti;
 - b) l'accesso di un ristretto numero di parenti e dei congiunti, per un massimo di dieci, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri. Le persone presenti dovranno essere in possesso ed indossare mascherina e guanti;
 - c) è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art. 703 del codice civile per le attività di commiato. Gli stessi dovranno essere in possesso ed indossare mascherina;
 - d) è consentito, **a partire da venerdì 8 maggio 2020**, ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 50/2020, l'accesso al cimitero **dalle ore 10,00 alle ore 17,00** per un massimo di quattro persone per volta. Le persone che accedono al cimitero dovranno, oltre che garantire il distanziamento sociale di almeno due metri, indossare apposita mascherina.

DISPONE

L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e s.m.i;

La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

La trasmissione per gli adempimenti di competenza alla Prefettura dell'Aquila, alla Stazione dei Carabinieri di Villetta Barrea, alla Polizia Locale del Comune di Civitella Alfedena;

.AVVERTE che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 C.P.;

COMUNICA che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



IL SINDACO
Giancarlo Massimi